

## Il diritto e il dovere del consiglio di amministrazione della SA all'informazione – 2a parte

Come descritto nel numero precedente de La Rivista, i membri del consiglio di amministrazione (CdA) della società anonima svizzera (SA) hanno sia una serie di diritti d'informazione, sia l'obbligo di informarsi in modo tempestivo e omnicomprensivo, per ottemperare al loro ruolo e alle loro responsabilità, non da ultimo il loro obbligo di partecipare alle riunioni del CdA e alle sue discussioni e decisioni.

I membri del CdA (gli amministratori) hanno ciascuno un solo voto e non possono farsi rappresentare. Per le decisioni del CdA non sono previsti quorum (con pochissime eccezioni), esse sono prese a maggioranza dei voti espressi e in caso di parità il presidente ha voto decisivo, salvo che lo statuto e/o il regolamento d'organizzazione prevedano altre regole.

Suddetti diritti e doveri degli amministratori sono molto importanti anche in virtù della loro responsabilità per l'amministrazione, la gestione e la liquidazione della SA. Infatti, la legge prevede che gli amministratori (e tutte le altre persone che si occupano della gestione e/o della liquidazione della SA, in particolare i *manager*) sono responsabili, sia nei confronti della società, sia nei confronti dei suoi azionisti e/o creditori, del danno che questi subiscono a causa della violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri da parte degli amministratori (o, appunto, dei *manager*).

Laddove il singolo amministratore agisce in modo lecito, (adottando un parametro oggettivo che non sia esagerato) diligente e in buona fede, la questione della sua colpa non si pone, perché non vi è comunque alcuna responsabilità. In particolare, l'amministratore che si oppone con argomenti razionali contro una decisione del CdA che poi causerà danni alla SA e, quindi, ai suoi azionisti e/o creditori, agisce secondo i principi di fedeltà. Per contro, tale amministratore è obbligato a reiterare in seguito la sua opposizione, insistendo presso il CdA affinché si limitino i danni e, se questo non avviene, dissociandosi dal resto del CdA, spiegando ad esempio la propria posizione all'assemblea generale degli azionisti. La mera opposizione non sempre è sufficiente: dove il CdA è obbligato ad agire attivamente, l'amministratore che si oppone alle decisioni della maggioranza del CdA ha l'obbligo di fare delle proposte alternative e di adoperarsi affinché queste siano messe in atto. Da ultimo, qualora non sia capace di imporsi in seno al CdA e/o con l'aiuto dell'assemblea generale degli azionisti, l'amministratore dovrà ragionevolmente dimettersi.

Gli amministratori che delegano un loro compito in modo lecito a un altro organo della SA, normalmente il *management*, è responsabile anche del danno che quest'ultimo causa agli azionisti e/o creditori della SA, nella misura in cui non sia capace di provare di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nello scegliere, istruire e vigilare su tale organo.

Il verbale delle riunioni (in persona, teleconferenza o videoconferenza) del CdA deve riflettere le discussioni e le decisioni. E' evidente che un verbale accurato è sinonimo di *good corporate governance*. Ma è importante anche come prova della correttezza delle procedure e del modo con

cui il CdA discute e prende le proprie decisioni quando questo si vede confrontato con cause di responsabilità indette da azionisti e/o creditori della SA.

Come descritto nel numero precedente de La Rivista, il CdA può prendere le sue decisioni sulla base di una consultazione scritta. In tal caso, per i motivi appena menzionati, è importante non solo redigere le decisioni stesse, ma è buona pratica motivarle in dettaglio nelle premesse dello stesso documento.

*calderan@altenburger.ch*